

Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato dei Servizi Sociali e Socio-sanitari dell'Ambito Territoriale BA10¹

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento unico dell'Ambito territoriale BA10 disciplina i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie e ai servizi sociali di ambito previsti dal vigente Piano Sociale di Zona dell'Ambito di Modugno cha comprende anche i Comuni Bitritto e Bitetto.

Le norme del presente regolamento saranno applicate dai rispettivi Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito Territoriale n. 10 previa adozione da parte del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica vigente in materia. In particolare il quadro normativo di riferimento è rappresentato da:

- Titolo V della Costituzione;
- Legge 7 agosto 1990, n.241;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e ss.mm.ii.
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare l'art.128;
- D.P.C.M: 5 dicembre 2013 n.159, previsto dall'art.5, del Decreto Legge n.201/2011, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 2011 n.214;
- Legge Regionale n. 19/2006 e Regolamento Regionale n. 4/2007;
- Piani regionali delle Politiche Sociali della Regione Puglia;
- Le Delibere della Regione Puglia nn.691/2011 e 330/2015;

Articolo 2

Principi

Ciascuno dei Comuni dell'Ambito Territoriale BA 10 persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del terzo settore e le forme di autorganizzazione dei cittadini costituiscono processi indispensabili del sistema sociale municipale con l'obiettivo fondamentale del "ben essere" della comunità.

Il sistema socio-assistenziale dell'Ambito Territoriale BA10 si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, omogeneità, equità e compartecipazione garantendo:

¹ Approvato con Delibera CC n.14/2010, modificato con Delibera del Coordinamento Istituzionale nn.18 del 05/05/2015, 33 del 10/11/2015 e 6 del 01/04/2016

- La libertà di scelta nel rispetto della valutazione dell'appropriatezza dell'intervento;
- il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione e le libere scelte dell'individuo, così come previsto nel codice in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. 30 giugno 2003 n° 196);
- condivisione delle responsabilità per gli oneri del progetto di cura estesa a tutti i soggetti tenuti agli alimenti;
- principio della rotazione nell'accesso ai servizi;
- gradualità della contribuzione;
- il coinvolgimento dei familiari e degli altri soggetti obbligati a far fronte alle esigenze dell'aspirante beneficiario;
- l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
- la massima collaborazione con le altre istituzioni per la presa in carico del cittadino utente nel rispetto dei principi di appropriatezza e sostenibilità;
- la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
- la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
- l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
- la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

Articolo 3

Finalità ed obiettivi

Gli interventi e i servizi sono finalizzati, nei limiti del possibile, a rimuovere le cause che hanno provocato l'intervento assistenziale e devono essere ordinati al perseguimento dei seguenti obiettivi: facilitare la permanenza nel domicilio; aiutare la famiglia a svolgere il proprio compito d'assistenza e di solidarietà verso i suoi componenti; aiutare il singolo a far fronte alle proprie necessità vitali ed a facilitare la vita sociale; prevenire e rimuovere le cause di ordine economico sociale e psicologico che possono ingenerare situazione di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro; rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi; agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, provvedendo, se necessario, dietro la loro libera scelta, all'inserimento in nuclei familiari, parafamiliari o comunitari-sostitutivi; favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione. L'elemento determinante nella predisposizione d'aiuto alle persone è costituito dall'attivazione di tutte le risorse interne all'ente e presenti sul territorio al fine di creare una rete di servizi accessibili alla universalità dei cittadini. Tutti gli interventi sono pertanto considerati, di regola, come facenti parte di un programma d'aiuto predisposto dal Servizio sociale professionale e concordato con l'interessato.

Articolo 4

Destinatari

Il sistema integrato dei servizi sociali realizzato sul territorio dell'Ambito Territoriale BA10, formato dai Comuni di Modugno, Bitritto, Bitetto, ha carattere di universalità ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa già richiamata in precedenza.

Hanno diritto di accesso agli interventi e al sistema integrato dei servizi sociali con criteri e modalità omogenee e con pari opportunità, tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale BA10, nei limiti e con le modalità definite nella legge regionale che disciplina il sistema integrato degli interventi e servizi, nel suo regolamento attuativo, nonché nel presente regolamento unico di Ambito che ne disciplina l'accesso con carattere di omogeneità nel territorio dell'Ambito BA10.

Ciascun Comune dell'Ambito garantisce, in ogni caso, esaustiva istruttoria endoprocedimentale per ciascun caso tesa a favorire le decisioni dell'Ufficio di Piano (stazione di committenza dei servizi di Ambito) nonché per regolamentare la priorità di accesso ai servizi ai soggetti in condizione di fragilità, ai soggetti con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ai minori di anni 14 e agli anziani ultrasessantacinquenni e/o non autosufficienti.

L'accesso ai servizi di pronto intervento sociale e di pronta accoglienza per le situazioni di emergenza sono destinati a coloro che si trovano in stato di bisogno ed hanno carattere di gratuità. Tali interventi sono rivolti anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Tutte le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale hanno comunque diritto agli interventi urgenti e non differibili alle condizioni e con i limiti previsti dalla normativa vigente nazionale e regionale, secondo le procedure introdotte dalle medesime leggi, nonché dal piano sociale regionale, ed -eventualmente- dal Piano Sociale di Zona, anche per quanto riguarda le azioni di rivalsa nei confronti del comune di residenza.

L'accesso ai servizi è disposto previa valutazione del bisogno da parte dell'organo competente e sulla base dell'analisi del disagio sociale, della coerenza del bisogno emerso, della valutazione della situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare e previo accertamento formale delle risorse disponibili presso l'Ente di committenza.

I servizi e gli interventi destinati alla famiglia si intendono estesi (ai sensi dell'art. 27 della L.R. 19/2006) alle persone legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e altri vincoli solidaristici.

Articolo 5

Individuazione del nucleo familiare

Ai fini del presente regolamento fanno parte del nucleo familiare: il beneficiario della prestazione sociale, i componenti della famiglia anagrafica ai sensi dell'art.4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223 e dai soggetti considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF, anche se non conviventi. Per i soggetti collocati in strutture residenziali il nucleo familiare è quello nel quale i soggetti erano inseriti prima del ricovero in struttura. In caso di beneficiario minore il nucleo è integrato dal genitore che l'abbia riconosciuto ove non residente con il minore; È fatto salvo l'accertamento dell'estraneità dei rapporti affettivi ed economici da parte dell'autorità giudiziaria o dell'autorità pubblica competente in materia di servizi sociali.

Articolo 6

Valutazione della situazione economica e determinazione dell'ISEE

Per l'accesso alle prestazioni e ai servizi di natura socio sanitaria erogati nell'Ambito Territoriale BA 10, fatte salve le eccezioni di cui ai punti seguenti E) e F), l'ISEE costituisce, ai sensi dell'art.6 del R.R. 4/2007 così come modificato dalla L. n.11 del 7/04/2015, requisito di accesso generale ai contributi economici, criterio per la compartecipazione al costo delle prestazioni che viene custodito in atti dell'Ufficio di Piano e dalla PUA.

Per i servizi residenziali a ciclo continuativo i Comuni provvedono ad integrare la retta di ricovero nei casi in cui il beneficiario non riesca a far fronte al pagamento e comunque nel rispetto degli equilibri di bilancio. Per le prestazioni agevolate di natura socio e/o sanitaria, diverse da quelle residenziali e semiresidenziali per persone maggiorenni, l'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare, secondo le regole di cui all'articolo 3 del DPCM 5/12/13 n.159 e ss.mm.ii.

Articolo 7

Partecipazioni alla spesa da parte dell'utente e delle persone obbligate

L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è di regola subordinato alla compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente e/o delle persone obbligate salvo esplicito atto d'indirizzo deliberato dal Coordinamento Istituzionale con validità annuale.

Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione del Servizio Sociale Professionale territoriale, e previa verifica delle risorse disponibili, la prestazione è erogata in via temporanea fermo restando la trasmissione di una relazione sociale da parte del Comune all'attenzione del Responsabile dell'Ufficio di Piano/Servizi Sociali del Comune e la successiva comunicazione di presa in carico all'utente fatte salve le operazioni di recupero.

La compartecipazione è prevista per tutti i servizi a domanda individuale ed è determinata assumendo come riferimento i principi: della gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà, della valutazione in maniera imparziale e trasparente delle condizioni economiche; della condivisione delle responsabilità per gli oneri del progetto di cura, le quali sono estese anche a tutti i soggetti tenuti agli alimenti di cui all'art. 433 C.C., anche se non conviventi.

La situazione economica del richiedente è valutata con riferimento alla combinazione di redditi e dei patrimoni dei componenti del nucleo familiare.

Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni si osservano i seguenti criteri:

A) Per i soli servizi domiciliari o a ciclo diurno per la frequenza dei centri da parte di utenti minori, sono esentati dalla compartecipazione gli utenti che abbiano una situazione economica, valutata come riportato nei commi precedenti, fino alla soglia ISEE di € 2.000,00 fatta eccezione per gli utenti e le previsioni di cui ai punti E) e F);

B) È tenuto a corrispondere per intero il costo della prestazione il soggetto che abbia una situazione economica valutata secondo l'ISEE al di sopra di € 14.500,00;

C) Il soggetto che abbia una situazione economica valutata con un ISEE compreso tra le soglie di cui ai punti precedenti a) e b) e che non rientra nelle situazioni di cui ai punti e) f) è tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione determinata in percentuale rispetto al costo unitario della prestazione calcolata sulla base della seguente formula:

ISEE – 1500

| x 100

13.000

D) La compartecipazione per l'ipotesi di cui al punto c) non può essere comunque inferiore ai 50 centesimi per ogni ora di servizio per le prestazioni domiciliari;

E) Per le sole prestazioni di carattere semiresidenziale rivolte a maggiorenni dove il beneficiario, adulto, gode di una pensione d'invalidità civile e presenta un ISEE fino a euro 4.500, lo stesso è tenuto al pagamento minimo e diretto alla struttura scelta, di una franchigia di euro 5,74 per ogni giorno di effettiva frequenza. Diversamente, provvederà al pagamento secondo quanto stabilito ai punti B) e C);

F) Nel caso di ricoveri temporanei o permanenti presso strutture residenziali di anziani o adulti inabili, l'utente provvede a contribuire al proprio mantenimento, presso la struttura, con il versamento del reddito posseduto, fino a copertura della retta, decurtato da una franchigia mensile, calcolata in ragione dei bisogni personali pari a un quinto dell'importo corrispondente ad una pensione al minimo corrisposta dall'INPS (nell'anno 2015 pari ad € 502,38 mensili); Ove la valutazione di cui al punto F) risultasse onerosa per l'amministrazione comunale/ambito per più di 1/3 rispetto alla retta mensile, dev'essere presentato un'ISEE integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi. La componente non è calcolata: 1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 del DPCM 5/12/13 n.159 e ss.mm.ii.; 2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici. Le donazioni di cespiti, parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

Nell'ambito delle opportune attività di verifica del Servizio Sociale Professionale e dell'Ufficio di Piano circa l'effettiva erogazione del servizio è fatto obbligo alle strutture presentate un registro giornaliero delle prestazioni erogate vistato e sottoscritto dal legale rappresentante/utente/familiare nonché è fatto obbligo ai diretti beneficiari/familiari presentare apposita ricevuta di pagamento quietanzata su richiesta del Servizio Sociale Professionale o dell'Ufficio di Piano.

Il Coordinamento Istituzionale/Giunta comunale fermo restando: i limiti finanziari di cui dispone l'Ambito/Comune, i costi del servizio scaturito dalla gara d'appalto e/o dal convenzionamento con le strutture e/o dalle indagini circa le tariffe applicate dalle strutture, può determinare con durata annuale, previa delibera d'indirizzo, una compartecipazione differente.

L'utente che non richieda espressamente l'applicazione della agevolazione, che non deposita l'ISEE in corso di validità temporale, che non dichiara espressamente i redditi previdenziali percepiti in caso di ISEE individuale/estratto o si rifiuta di dichiararli è tenuto al pagamento dell'intera quota di compartecipazione.

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, sono preliminarmente convocati dal Servizio Sociale competente per comune allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alla spesa a carico del richiedente i servizi.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune di residenza si attiva, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza, riservandosi nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato. Dopo n.2 mesi senza che sia formalmente erogata la quota di compartecipazione, il Responsabile dell'Ufficio di Piano è autorizzato ad interrompere il servizio.

Articolo 8

Rivalsa sulle proprietà dell'utente

In caso di affidamento non temporaneo a strutture residenziali di persona che sia proprietaria di beni immobili e/o beni mobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese della retta di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge, e nel caso di anziani soli, senza parenti obbligati, che possiedano immobili di proprietà, l'Ambito Territoriale o il Comune, a loro insindacabile giudizio, possono intervenire nell'integrazione della retta a condizione che il beneficiario accetti di sottostare ad uno dei seguenti "negozi giuridici":

- *Comodato*: il Comune o l'Ambito prendono in consegna l'immobile e se ne servono per un uso determinato con l'obbligo di restituirlo al ricoverato qualora venga dimesso, o agli eventuali eredi alla di lui morte;
- *Donazione*: il beneficiario per spirito di liberalità dona al Comune di sua residenza la sua proprietà;
- *Costituzione di diritto di usufrutto su immobile dell'utente*: se alla di lui morte non si verifica l'estinzione del credito, cade in successione la nuda proprietà e prosegue l'usufrutto (che non potrà superare i trenta anni – art. 979 C.C.).

L'Ambito o il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione, adottano le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti dei parenti obbligati, preferendo, ove possibile, l'iter processuale del pignoramento presso terzi, ai fini del pieno rispetto del presente regolamento.

Nel caso di integrazione di rette di ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali, comprese le residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), gli interventi assistenziali dello Stato (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento), liquidati in data successiva alla ammissione in struttura, sono recuperati fino al raggiungimento delle quote erogate in eccedenza rispetto a quelle dovute dall'utente sulla base dei conteggi effettuati tenendo conto della nuova situazione economica. L'utente sottoscrive un impegno in tal senso al momento del ricovero.

Articolo 9

Decorrenza delle prestazioni

Le prestazioni assistenziali devono essere preventivamente autorizzate dalla stazione di committenza e decorrono generalmente dal primo giorno del mese successivo rispetto alla data prevista dai singoli atti autorizzativi. Non è consentita la retroattività dell'autorizzazione rispetto alla data di presentazione della domanda. Eccezioni sono ammesse, su proposta motivata del servizio sociale professionale, nei casi in cui si presenti una situazione avente carattere di urgenza e indifferibilità.

CAPO II

PROCEDURE E MODALITÀ PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO

Articolo 10

Accesso unico al sistema integrato dei servizi

L'ammissione e l'erogazione delle prestazioni e dei servizi devono essere di norma attivate dal diretto interessato, aspirante beneficiario del servizio.

L'accesso al sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari da parte del cittadino è unico ed è garantito rispettivamente dal Segretariato sociale e dalla Porta Unica di Accesso (o suoi punti territoriali) attivata sia nel Comune capofila, presso il distretto socio-sanitario, che presso gli uffici dei servizi sociali dei comuni di Bitetto e Bitritto.

La Porta Unica di Accesso (da ora PUA), anche per mezzo dei suoi due Punti Informativi Territoriali (da ora PIT), fornisce informazioni ed orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali ed organizza l'accoglimento della domanda relativamente ai servizi sociosanitari promuovendo la semplificazione del sistema di accesso, l'unicità del trattamento dei dati personali, l'integrazione nella gestione del caso e garantendo, ove possibile, un termine certo per la presa in carico o l'inserimento in lista d'attesa.

Costituiscono compiti specifici degli operatori della PUA/PIT: la prima valutazione del bisogno, l'eventuale aiuto alla compilazione della domanda, la prima valutazione dell'ammissibilità della stessa, la gestione e l'archiviazione della documentazione di competenza, il collegamento con i servizi territoriali.

Salvo differente procedura dettagliata da apposito regolamento/ avviso pubblico/ bando dell'Ambito/Comune l'accesso prosegue secondo la modalità di seguito indicata.

La PUA nella funzione di segreteria UVM convoca la stessa entro n.20 giorni, la fase di valutazione termina con l'elaborazione del PAI che indicherà la terapia e il periodo temporale della stessa più idoneo.

Al fine di scongiurare l'inserimento della richiesta nelle liste d'attesa e comunque per periodi superiori a 12 mesi, nel rispetto dell'art.3 comma 6 del R.R. Puglia n.4/2007 ss.mm.ii., è fatto onere per i servizi sociali dei Comuni e per i componenti dell'UVM elaborare PAI che assicurino un uso ponderato delle risorse, grazie ad una visione longitudinale nel tempo, orientata alla pianificazione complessiva degli interventi a seconda delle competenze e indicando il periodo stimato dell'intervento proposto.

Eventuali impegni di spesa non formalmente autorizzati dall'Ufficio di Piano saranno imputati a carico dei singoli servizi sociali responsabili della presa in carico senza espressa verifica della copertura finanziaria da parte dell'Ambito.

Sono esentate dalle procedure di cui ai commi precedenti tutte le prestazioni aventi carattere di urgenza ed indifferibilità per le quali vi può essere un'attivazione diretta da parte del Servizio Sociale Professionale previo accertamento e nulla osta delle risorse disponibili da parte dell'Ente che ha responsabilità di committenza.

A tal proposto spetta all'Ufficio di Piano comunicare le risorse disponibili per i procedimenti di presa in carico in situazioni di emergenza.

Articolo 10 bis **Accettazione del PAI**

Il PAI è successivamente comunicato a cura della segreteria UVM/PUA in modo comprensibile e appropriato al paziente e ai suoi familiari e da essi approvato e sottoscritto.

Nell'eventualità in cui il paziente/familiari non dovessero recarsi a sottoscrivere il PAI a seguito di convocazione orale, la convocazione per accettazione del PAI viene formalizzata via raccomandata A/R a cura del DSS.

L'utente /suo familiare è tenuto a pronunciarsi sull'accettazione o meno dell'intervento entro 5 giorni consecutivi dal ricevimento della raccomandata. Qualora le risorse necessarie a realizzare il PAI non risultino immediatamente disponibili, l'utente è inserito in lista d'attesa rispetto al servizio individuato (RSA, RSSA, Centro Diurno, ecc.). La continuità assistenziale, tuttavia, è garantita mediante la programmazione di interventi alternativi appropriati alla situazione da trattare, impiegando le risorse della rete complessiva dei servizi territoriali disponibili.

La mancata accettazione, esplicitata nel termine previsto, è considerata alla stregua di un rifiuto temporaneo che consente all'amministrazione di proporre l'intervento all'utente successivo in lista d'attesa, determinando lo slittamento di un posto. Il rifiuto temporaneo diviene cancellazione definitiva dalla lista, qualora l'utente non comunichi la sua volontà dopo 20 giorni dalla seconda notifica, a mezzo raccomandata.

Il sistema di cui sopra deve tenere conto di situazioni in cui si ravvisino caratteri di urgenza per aspetti sanitari e/o sociali che andranno definiti nell'ambito dei lavori della UVM, poiché suscettibili di variazioni contestualizzate in ciascun territorio.

In queste situazioni il Direttore del Distretto, il Comune /Ambito può assumere unilateralmente un provvedimento nelle more della convocazione e termini di accettazione del PAI.

Articolo 11 **Procedimento per l'ammissione**

Pena l'improcedibilità del procedimento di ammissione la domanda dev'essere corredata da tutta la documentazione richiesta, tesa ad accertare in prima istanza aspetti sociali, economici e sanitari dell'intervento.

Fermo restando le deroghe di cui ai punti e) e f) dell'art.7, il richiedente deve manifestare e dichiarare sotto la propria responsabilità le condizioni sociali reddituali e patrimoniali della propria famiglia anagrafica mediante autocertificazione resa ai sensi di legge, secondo i principi stabiliti, tra gli altri, dal DPCM n.159/2013. L'autocertificazione viene resa davanti ai CAF autorizzati. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva di cui sopra, una nuova dichiarazione ISEE, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo

familiare: in tal caso, la decorrenza degli effetti prodotti sui servizi/interventi erogati da tale nuova dichiarazione, decorre dal mese successivo a quello in cui viene resa l'autocertificazione.

Ogni richiesta corredata da tutte le informazioni, i dati e la documentazione prevista viene istruita e trattata in ordine cronologico compatibilmente con le risorse disponibili.

Il Servizio Sociale professionale ove necessario provvede ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici, allo scopo d'inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente.

Sono esclusi dalla presentazione della documentazione relativa alla situazione economica le famiglie affidatarie, per le quali l'intervento economico ha valore di incentivo e di riconoscimento dell'utilità sociale della loro disponibilità all'affido.

La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze, dell'Inps e dei pubblici ufficiali interpellati.

Ai sensi di legge l'interessato è informato mediante l'assistente sociale incaricato presso la PUA/PIT, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento, di eventuali motivi ostativi al completamento dell'istruttoria e dell'esito finale dello stesso. Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali.

L'istanza viene acquisita, protocollata ed elaborata dalla Porta Unica di Accesso che esercita un'azione di filtro al sistema di accoglienza della domanda in grado di aprire al cittadino simultaneamente tutta la gamma delle opportunità offerte dalla rete locale dei servizi, nonché consentirgli di percorrere a partire da un solo punto di accesso al sistema dei servizi, l'intera rete dei servizi socio-sanitari.

Articolo 12

Istruttoria delle domande, presa in carico e formazione delle liste d'attesa

La domanda, previa verifica di tutta la documentazione necessaria a corredo della stessa, è acquisita al protocollo dell'Ente dove è situata la PUA.

Successivamente, il personale incaricato alla Porta Unica di Accesso provvede allo smistamento informatizzato e/o cartaceo delle domande presso gli uffici competenti se non di propria competenza per l'avvio del procedimento istruttorio, programmando la gestione dell'agenda UVM, l'organizzazione dei lavori, la calendarizzazione delle sedute.

Nel caso di domande per servizi che rispondono a bisogni di carattere sociale, salvo esplicita indicazione diversamente espressa in appositi regolamenti/bandi/avvisi pubblici dell'Ambito, il servizio sociale professionale competente attua le necessarie visite a domicilio, redige il patto di collaborazione che dovrà necessariamente indicare i dati anagrafici del beneficiario, la natura dell'intervento, l'orario richiesto, la durata, le motivazioni a supporto dell'intervento, la quota di compartecipazione alle spese.

Per gli interventi ad alta integrazione socio-sanitaria il progetto di intervento deve contenere le valutazioni delle diverse professionalità presenti nelle Unità di valutazione Multidisciplinare presenti nel distretto socio- sanitario.

Nel rispetto del principio di libera scelta della persona e della sua famiglia, l'UVM nella definizione del PAI provvede ad individuare strutture riconducibili alla tipologia individuata per l'appropriatezza della risposta al bisogno, per le quali può essere in corso di validità apposita convenzione.

Nel caso in cui le domande fossero superiori all'offerta di servizi e/o nel caso di scarse disponibilità di risorse in bilancio, il Responsabile dell'Ufficio di Piano insieme all'assistente sociale incaricata della PUA, compila liste di attesa per ciascun servizio dove il fabbisogno supera le risorse economiche dei servizi erogati.

In presenza di concomitanti istanze di ricovero superiori alla disponibilità posti, l'ammissione dell'utente con contestuale valutazione di appropriatezza espressa dall'UVM avverrà previo inserimento nella lista d'attesa in ordine cronologico di prestazione dell'istanza.

Per tutti gli interventi l'Ambito Territoriale può attivare, quando lo ritiene opportuno, tutti i controlli relativi ai requisiti che hanno determinato l'accesso ad un determinato servizio/intervento.

Ove si verificasse, nel corso della attuazione del progetto di intervento concordato, il disimpegno del soggetto o dei soggetti assistiti ovvero il rifiuto degli adempimenti concordati o la deliberata inadempienza rispetto agli obblighi assunti, senza che ciò sia giustificato da validi e oggettivi motivi o comunque da reali impedimenti, difficoltà o da circostanze ostative, il servizio sociale competente potrà proporre, a seconda della gravità dell'inadempienza, la riduzione, sospensione o interruzione della prestazione o del beneficio erogato. Tale provvedimento potrà essere assunto, fatte salve le garanzie di tutela dei diritti di assistenza ai soggetti appartenenti alle categorie protette stabilite da norme specifiche. Il servizio potrà altresì riservarsi, a seconda dei casi, di escludere dal progetto d'intervento assistenziale uno o più componenti del nucleo familiare inadempienti, garantendo il sostegno assistenziale e la continuazione del progetto agli altri componenti bisognosi.

La interruzione o la conclusione anticipata del progetto o del programma di intervento, per responsabilità dell'utente o per decisione motivata dell'assistente sociale competente o del dirigente ADI distrettuale, deve risultare da un apposito atto da acquisire sia nel fascicolo personale dell'utente presso il Comune di residenza che presso l'archivio dell'Assistente Sociale di Ambito, mediante trasmissione, a cura dell'assistente sociale incaricata di una relazione, all'attenzione del responsabile dell'Ufficio di Piano/Servizi sociali comunale.

In ogni caso i provvedimenti di revoca, sospensione o interruzione del progetto di assistenza o di erogazione del beneficio, dovranno essere comunicati per iscritto all'interessato con almeno 10 giorni di anticipo sull'attuazione del provvedimento, salvo situazioni di particolare urgenza che, allo scopo di non vanificarne l'efficacia, ne rendano necessaria l'esecuzione immediata. In questo caso il provvedimento sarà notificato all'interessato con provvedimento scritto firmato dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di competenza o dal Responsabile dell'Ufficio di Piano. Il provvedimento avrà decorrenza dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione.

Articolo 13

Decisione

Il PAI viene trasmesso al responsabile dell'Ente di committenza (Responsabile dei Servizi Sociali del Comune o Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale) per i relativi, eventuali, provvedimenti di committenza (impegno, autorizzazione, altri atti amministrativi di competenza) o la presa d'atto dell'inserimento a totale carico dell'utente/suo familiare. Nessuna proposta

d'intervento/manifestazione del bisogno, espressa dall'assistente sociale e/o dall'Unita di Valutazione Multidimensionale, comportante potenziali effetti diretti o indiretti sul patrimonio e sul bilancio dell'Ente di committenza, può avere efficacia se risulti priva del provvedimento amministrativo adottato dai dirigente competenti per i servizi di committenza (Ufficio di Piano/Servizi Sociali Comunali/ Distretto SSn.9) e ad eccezione della circostanza in cui l'utente/suo familiare, esprima per iscritto di far fronte totalmente delle spese relative alla quota sociale.

Inserimenti non espressamente autorizzati dall'organo di committenza si considerano a totale carico del nucleo familiare e dei soggetti obbligati, in solido con la struttura che secondo l'ordinaria diligenza non ha provveduto ad accertare la validità della presa in carico a spese, anche parziali, dell'organo pubblico di committenza. Il caso di comportamento della struttura difforme dall'ordinaria diligenza il Responsabile dell'Ufficio di Piano/Servizi Sociali sono legittimati a resistere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in qualsiasi sede.

L'autorizzazione a firma dei dirigenti competenti deve contenere obbligatoriamente:

a.in caso di accoglimento, l'indicazione delle prestazioni, la decorrenza, l'ammontare e la durata degli interventi.

b.In caso di non accoglimento, la motivazione del diniego.

Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato per scritto agli interessati a cura dell'Ufficio di Piano.

Contro le decisioni adottate il cittadino può presentare ricorso motivato alla Giunta comunale del comune di residenza o, se trattasi di servizi erogati dall'Ambito Territoriale, all'attenzione del Coordinamento istituzionale entro trenta giorni dalla data della comunicazione della decisione. La giunta/il coordinamento si esprimerà entro 40 giorni dalla trasmissione del ricorso.

Articolo 14

Decorrenza, durata e verifica delle provvidenze, deleghe e decessi

La prestazione sociale ha generalmente decorrenza a partire dal primo giorno del mese successivo secondo quanto stabilito nell'istruttoria predisposta per l'intervento e, se del caso, avallata dall'Ente di committenza, come risultante nel provvedimento di ammissione e per una durata massima di un anno. Nel caso di modificazioni delle condizioni socio - economiche familiari i richiedenti stessi sono tenuti a comunicare tempestivamente o sulla base di accertamenti di ufficio il nuovo calcolo della compartecipazione.

Tutte le prestazioni devono essere oggetto di verifica dei risultati alla loro scadenza o comunque almeno annualmente per quelle a carattere continuativo.

In caso di decesso dopo il mandato di pagamento, non sarà richiesta alcuna restituzione della somma erogata, a meno che non si tratti di un contributo erogato a titolo di anticipazioni per fare fronte a particolari spese.

Articolo 15

Controlli

Per ogni tipo di intervento e/o di contributo, l'Amministrazione Comunale e l'Ufficio di Piano, per tramite delle assistenti sociali incaricate di ciascun procedimento si riservano di effettuare, sull'ISEE

presentato dall'interessato e/o dai soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile verifiche sul tenore di vita, indagini e/o controlli incrociati con qualsiasi mezzo a disposizione, anche tramite richiesta di controllo da parte degli organi competenti del Ministero delle Finanze.

La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati annulla *de plano* la richiesta di intervento ovvero la prestazione erogata autorizzando l'azione di rivalsa.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 16

Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento sarà tratta nel rispetto scrupoloso del D. lgs. 30 giugno 2003 n° 196.

È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazioni sociali, previo consenso espresso dall'interessato.

Articolo 17

Ambito Applicativo

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i servizi/interventi socio-assistenziali e socio- sanitari che saranno assunti in carico dai comuni dell'Ambito successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Requisiti per l'accesso, modalità di formulazione delle graduatorie possono essere disciplinate in materia particolareggiata per ognuno degli stessi, nei bandi/avvisi pubblici di Ambito.

E' fatta salva la possibilità per i Comuni dell'Ambito di prevedere richiami alle disposizioni del presente regolamento al fine di regolamentare servizi sociali comunali differenti da quelli del Piano Sociale di Zona.

Articolo 18

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle eventuali nuove disposizioni normative in merito regionali e nazionali.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

"Patto di collaborazione"

Art.12 del Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi Sociali e Sociosanitari dell'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE BA10

Comune di
Settore Politiche Sociali

PATTO DI COLLABORAZIONE Per l'Attuazione del
Progetto di Assistenza Individualizzato (PAI) e l'eventuale Intervento di assistenza economica

TRA

Il/la Sig./ra _____ nato/a
_____ il _____ residente in
via _____ n _____ tel. _____
CF: _____ in qualità di:

O aspirante beneficiario
O altro (indicare es.tutore) _____

E

Il /la (inserire qualifica) _____, in
rappresentanza del Settore Politiche Sociali del Comune di _____,

PREMESSO

che il/la suddetto/ta richiedente ha presentato domanda alla PUA/PIT in data _____ per ottenere il
seguente servizio ovvero la seguente prestazione:

che il servizio o le prestazioni richieste rientrano nella tipologia di servizi che sono di competenza
dell'Ambito Territoriale e/o del Servizio Sociale comunale, ai sensi del Regolamento Unico per
l'accesso alle prestazioni sociali;

che è stato definito, concordemente con il cittadino richiedente un progetto di intervento per la
erogazione del suddetto servizio, avente le seguenti caratteristiche essenziali:

a) Caratteristiche del servizio o della prestazione; finalità/motivazione

b) obiettivi dettagliati dell'intervento:

c) modalità di attuazione:

d) soggetti coinvolti:

e) eventuali altri soggetti coinvolti

f) durata dell'intervento (inizio e fine)

g) tempi e modalità di verifica; monitoraggio

le parti tra loro

CONCORDANO

Di osservare, ciascuno per quanto di competenza, gli impegni assunti per il rispetto delle modalità di attuazione del progetto che dichiarano di avere liberamente concordato, nel rispetto dei vincoli di legge e regolamentari.

Di verificare periodicamente lo stato di attuazione del progetto sopra indicato, apportando, ove necessario, le modifiche ritenute opportune per il conseguimento degli obiettivi pattuiti.

Di aver preso atto dei criteri previsti dal Regolamento Unico di Ambito in particolare in merito alle condizioni e ai vincoli cui e' sono subordinate le erogazioni di prestazioni e servizi.

Di rispettare le competenze delle figure professionali impegnate considerando che le divergenze di opinione sulle tecniche di intervento definite nel progetto non possono comportare di per se' modifiche o rifiuti, salvo che esse non siano contestabili sul piano rigorosamente tecnico scientifico sulla base di verifiche effettuate da organi competenti in materia.

Di dare atto che il/la Signor/ra destinatario del servizio o delle prestazioni e' tenuto a concorrere, nel rispetto del Regolamento vigente ai costi a tal fine sostenuti dal comune con le modalita' e nella misura di:

Di dare atto che il presente patto, ove dovesse comportare oneri economici da parte del Comune/Ambito acquisisce piena efficacia solo a seguito di accertamento delle risorse economiche da impegnare a carico dell'Ente di committenza.

Di dare atto che, in caso di richiesta di compartecipazione con risorse pubbliche potranno essere eseguiti da parte dell'Ente di committenza controlli nei confronti del beneficiario e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicitá delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze nonchè l'anagrafe tributaria ulteriori enti pubblici preposti all'archiviazione di dati patrimoniali e finanziari.

Di dare atto che il presente patto, ove dovesse comportare oneri economici da parte del Comune/Ambito perde efficacia a seguito della mancata erogazione della quota di compartecipazione a cui il beneficiario deve far necessariamente fonte nel rispetto del regolamento vigente.

Di impegnarsi reciprocamente a risolvere i contrasti eventualmente intervenuti nella gestione del progetto attraverso un puntuale confronto, tenendo conto degli obblighi e delle finalitá cui il Comune deve sottostare e degli impegni rispettivamente assunti.

Letto, approvato e sottoscritto il giorno _____ presso il Settore Politiche Sociali del Comune di

Il Richiedente

L'Assistente Sociale

Eventuali altri soggetti coinvolti
